

Codice A1503B

D.D. 30 novembre 2021, n. 715

**Bando "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza Coronavirus " approvato con D.D. n. 582/A1500A/2021, relativo alla misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus". Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a.**



**ATTO DD 715/A1500A/2021**

**DEL 30/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**OGGETTO:** Bando “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza Coronavirus " approvato con D.D. n. 582/A1500A/2021, relativo alla misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza coronavirus". Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a.

Premesso che:

la Regione Piemonte, nel quadro di azioni a supporto del sistema della formazione professionale, impegnato a rilanciare la propria attività a seguito delle difficoltà economiche e finanziarie generate dalla emergenza sanitaria da Covid 19, ha ritenuto opportuno intervenire con misure complementari e sinergiche rispetto agli strumenti attivati a livello nazionale;

a tal fine con D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano "Riparti Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020 ottobre 2021", destinando, tra l’altro, euro 6.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 alla Misura “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza coronavirus”, rientrante nell’ambito Asse 3 "Istruzione e formazione", Priorità 10i, Ob. Specifico 10, Azione 2, Campo di intervento 115, per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle Agenzie formative accreditate per la formazione professionale iniziale, superiore e continua (agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/1995, art. 11, lettere a, b, e c), commisurati alle spese straordinarie e impreviste sostenute per l’adeguamento strutturale e tecnologico e lo sviluppo organizzativo, a seguito della pandemia da COVID-19;

con successiva D.G.R. n. 8-3676 del 6 agosto 2021 ha disposto l’attivazione della sopracitata Misura mediante approvazione di un Bando relativo alla concessione dei contributi a favore delle Agenzie formative accreditate per la formazione professionale iniziale, superiore e continua (agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/1995, art. 11, lettere a, b, e c);

con la medesima deliberazione la Giunta:

- ha stabilito di utilizzare in aggiunta alle predette risorse, pari ad euro 6.000.000,00, anche quelle residue di importo pari a euro 1.805.000,00 già allocate in Finpiemonte S.p.A. nel Fondo “Misure a favore delle Agenzie formative”;
- ha pertanto assegnato alla Misura una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 7.805.000,00, da destinarsi, in proporzione al monte ore delle attività finanziate, nel modo seguente:
  - euro 700.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive occupati e apprendistato professionalizzante;
  - euro 5.300.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive IeFP, MdL, IFTS, ITS;
  - euro 1.805.000,00 a favore delle agenzie operanti sulla direttiva IeFP;
- ha dato atto che alla spesa di euro 7.805.000,00 si fa fronte:
  - per euro 6.000.000,00 con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 disponibili sui competenti capitoli del Bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021;
  - per euro 1.805.000,00 utilizzando le risorse residue allocate sul Fondo “Misure a favore delle Agenzie formative”, attivato in Finpiemonte S.p.A. a norma di quanto previsto dall’art. 60 della L.R. n. 22/2009, come sostituito dall’art. 17 della L.R. n. 9/2015, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalla D.G.R. n. 22-2155 del 28 settembre 2015;
- ha dato inoltre atto che i contributi, di cui alla Misura attivata, si configurano come aiuti di Stato, concessi in applicazione del regime quadro nazionale, notificato e approvato dalla Commissione Europea, avente come base giuridica nazionale l’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. che attua la Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, da ultimo modificata con Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Gli aiuti concessi si collocano tra gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità, purché questa sia connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19 (c.d. Temporary Framework);
- ha infine demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione.

Richiamata la D.D. n. 582/A1500A/2021 del 08.10.2021 con la quale, in attuazione della citata D.G.R. n. 8-3676/2021, si è proceduto:

- ad approvare, il Bando “ Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza Coronavirus” con una dotazione finanziaria complessiva di euro 7.805.000,00, da destinarsi, in proporzione al monte ore delle attività finanziate, nel modo seguente:
  - euro 700.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive occupati e apprendistato professionalizzante;
  - euro 5.300.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive IeFP, MdL, IFTS, ITS;
  - euro 1.805.000,00 a favore delle agenzie operanti sulla direttiva IeFP.
- ad impegnare l’importo di euro 6.000.000,00 sui sottoelencati capitoli POR FSE 2014-2020 del Bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021:
  - euro 3.000.000,00 capitolo 177743
  - euro 2.100.000,00 capitolo 177746
  - euro 900.000,00 capitolo 177737

dando atto che alla restante quota di euro 1.805.000,00 è data copertura finanziaria con le risorse

residue allocate sul Fondo “Misure a favore delle Agenzie formative”, attivato in Finpiemonte S.p.A. a norma di quanto previsto dall’art. 60 della L.R. n. 22/2009, come sostituito dall’art. 17 della L.R. n. 9/2015, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalla D.G.R. n. 22-2155 del 28 settembre 2015.

Dato atto che con la predetta determinazione, in virtù della motivazioni ivi individuate, si è stabilito di procedere con successivo provvedimento (da adottare precedentemente alle concessioni dei contributi ai beneficiari) all’affidamento a Finpiemonte Spa, in qualità di Organismo Intermedio, delle attività di gestione della Misura e relativo Bando attuativo, nonché all’approvazione del relativo schema di contratto.

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell’in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l’art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- l’art. 17, comma 3, L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “legge finanziaria per l’anno 2015” con la quale Finpiemonte è stata individuata come soggetto gestore del Fondo “Misure a favore delle Agenzie Formative”;
- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall’ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)”;
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016";
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017.

“Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte” che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all’allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;

- la D.D. n. 219 del 7 maggio 2021 della Direzione Istruzione, formazione e lavoro ”Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05.05.2021”.

Dato atto che con nota del 13/10/2021, prot. n. 105232/A1500A del 14.10.2021, inviata tramite PEC alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte s.p.a. ha presentato l’offerta economica inerente al servizio di gestione delle attività riferite al bando “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza Coronavirus”, acquisita agli atti della Direzione medesima.

Considerata l’articolazione del servizio in oggetto in tipologie di attività e rispettivi carichi di lavoro orari totali nonché la relativa quantificazione in termini di costi per complessivi euro 258.160,24 (IVA inclusa), come specificate nell’offerta economica sopra citata.

Dato atto dell’esito positivo della valutazione di congruità della suddetta offerta economica, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del bando e alle tempistiche di realizzazione delle rispettive attività ivi previste nonché sulla base di un confronto tra la tariffa media giornaliera ivi proposta e la tariffa media giornaliera considerata congrua di cui al punto 2 dell’allegato alla sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale.

Dato atto dello schema di contratto di affidamento inerente il servizio di gestione e controllo della misura denominata “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza coronavirus” e del relativo Bando attuativo allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

Dato atto che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’approvazione dell’offerta sopra citata è garantita dalle risorse del Fondo “Misure a favore delle Agenzie Formative” tenuto conto che vengono impiegate risorse dei Fondi strutturali a norma degli artt. 27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:

- approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a. a mezzo PEC con nota del 13.10.2021, prot. n. 105232/A1500A del 14.10.2021, inviata alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima;
- affidare a Finpiemonte s.p.a. l’incarico di soggetto gestore del bando "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza Coronavirus " in attuazione della misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza coronavirus";
- approvare, quale **Allegato A** alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. avente ad oggetto l’affidamento delle attività di gestione della

misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus" e del Bando attuativo.

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte s.p.a. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonchè a seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;
- la L.R. n. 9/2015 - "Legge finanziaria per l'anno 2015", art. 2 "Finanziamento del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
- la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021, n. 1-3115 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i."

*determina*

1. di affidare a Finpiemonte s.p.a. la gestione della misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus" e del Bando attuativo;
2. di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a. a mezzo PEC con nota del 13.10.2021, prot. n. 105232/A1500A del 14.10.2021, pervenuta alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima;
3. di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., allegato alla

presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), avente ad oggetto l'affidamento delle attività di gestione della misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus" e del Bando attuativo;

4. di stabilire che il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica a Finpiemonte mediante predisposizione di determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo del corrispettivo dal Fondo "Misure a favore delle Agenzie Formative", entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente tenuto conto che la maggior parte delle risorse sono finanziate dai Fondi strutturali a norma degli artt. 27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto, e dell'art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

**Rep.-n.**

**REGIONE PIEMONTE**

**CONTRATTO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.  
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA MISURA "SOSTEGNO  
AL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA  
RIPRESA DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS” DI CUI ALLA  
D.G.R N. 8-3676 DEL 6 AGOSTO 2021 E DEL RELATIVO BANDO  
ATTUATIVO**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in  
persona del Direttore dott. Arturo Faggio, domiciliato/a per l’incarico presso  
la Regione Piemonte, in Torino \_\_\_\_\_, C.F. n. 80087670016  
(nel seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,  
capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di  
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del  
Dirigente Delegato pro tempore dott. Alessandro Serlenga, domiciliato per la  
carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito  
Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 30.6.2021, rep. n. 4261, registrata a  
Torino in data 30.6.2021 n. 32527, e giusta autorizzazione dei Consiglio di  
Amministrazione del 9/9/2021 (nel seguito Finpiemonte) nel seguito ove  
congiuntamente anche “Parti”

**PREMESSO CHE**

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15.01.2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;



e) con D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano "Riparti Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020 ottobre 2021", destinando, tra l'altro, euro 6.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 alla Misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus",

f) con D.G.R. n. 8-3676 del 6 agosto 2021 la Giunta:

- ha disposto nell'ambito del POR FSE 2014-2020, Asse 3 "Istruzione e formazione", Priorità 10i, Obiettivo Specifico 10, Azione 2, Campo di intervento 115, l'attivazione della Misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza coronavirus", di cui alla D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020, tramite l'approvazione di un Bando relativo alla concessione dei contributi a favore delle Agenzie formative accreditate per la formazione professionale iniziale, superiore e continua (agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/1995, art. 11, lettere a, b, e c),

- ha dato atto che la dotazione finanziaria complessiva a disposizione per il suddetto Bando è pari a euro 7.805.000,00, prevedendo la copertura per euro 6.000.000,00 con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 e per euro 1.805.000,00 utilizzando le risorse residue allocate sul Fondo "Misure a favore delle Agenzie formative", attivato in Finpiemonte S.p.A. a norma di quanto previsto dall'art. 60 della L.R. n. 22/2009, come sostituito dall'art. 17 della L.R. n. 9/2015, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalla D.G.R. n. 22-2155 del 28 settembre 2015,

- ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e

Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa,

g) in attuazione della predetta D.G.R., con Determinazione n. 582/A1500A/2021 del 08.10.2021 del Direttore "pro tempore" della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro è stato approvato il Bando attuativo "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza Coronavirus" (nel seguito Bando),

h) con la medesima Determinazione Dirigenziale, in virtù della urgenza indifferibile per l'approvazione del Bando è stato previsto il rinvio a successivo provvedimento (da adottare precedentemente alle concessioni dei contributi ai beneficiari):

- dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del Bando, nonché l'approvazione del relativo schema di contratto e l'adozione degli impegni contabili di spesa correlati,

- dell'individuazione delle risorse a copertura del corrispettivo da riconoscere a Finpiemonte S.p.A. con oneri a carico del fondo "Misure a favore delle Agenzie Formative", tenuto conto che vengono impiegate risorse dei Fondi strutturali a norma degli artt. 27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Le Parti con il presente contratto, il cui schema è stato approvato con la Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_, intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione della misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza Coronavirus" e del relativo Bando attuativo, nel rispetto delle

disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione del Bando, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020, nella D.G.R n. 8-3676 del 6 agosto 2021, nella Determinazione n. 582/A1500A/2021 del 08.10.2021 del Direttore “pro tempore” della Direzione Regionale Istruzione, formazione e lavoro e nel Bando ad essa allegato, richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare il Bando mira a sostenere i costi straordinari di adeguamento strutturale e sviluppo organizzativo delle agenzie formative, per la ripresa a seguito della fase emergenziale da COVID-19, a fronte delle disposizioni di tutela e salvaguardia della salute e delle mutate condizioni della domanda delle imprese.

#### **Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) attività propedeutica all’avvio dell’affidamento e monitoraggio,
- b) ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ammissibilità ed aggiornamenti anagrafici,
- c) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "quadro temporaneo “art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.””,

- |    |   |
|----|---|
| d) | verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Antimafia",  |
| e) | gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti,  |
| f) | adozione del provvedimento di concessione,  |
| g) | esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione degli investimenti,  |
| h) | gestione post concessione Registro Nazionale degli Aiuti – variazioni,  |
| i) | ricezione documentazione telematica, caricamento dati e gestione documentale dei rendiconti ricevuti in formato cartaceo,   |
| j) | esame delle dichiarazioni di spesa e delle eventuali integrazioni,  |
| k) | verifiche per adempimenti pre-erogazione aiuti "Dure",  |
| l) | erogazione del contributo,  |
| m) | controlli in loco a campione, nella misura massima del 5% circa dei controlli documentali effettuati,   |
| n) | adozione degli atti di revoca,  |
| o) | azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale), |
| p) | predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie,   |
| q) | acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale,  |
| r) | servizio di informazione/assistenza all'utenza attraverso i canali telefonici e web di supporto ai beneficiari,   |
| s) | evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica   |

alla Direzione regionale degli importi erogati ai singoli beneficiari) e dalle autorità pubbliche;

t) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti,

u) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro,

v) sviluppo del sistema informativo necessario per l'erogazione dei contributi (sviluppo piattaforma Csi).

### **Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, formazione e lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione della Misura “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza Coronavirus” e del Bando attuativo, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

### **Art. 4 – Fondo - Risorse**

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020 e con D.G.R. n. 8-3676 del 6 agosto 2021 e della Determinazione dirigenziale n. 582 del 08.10.2021, trasferisce a Finpiemonte,

su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per € 6.000.000,00 ed autorizza Finpiemonte:

- all'utilizzo delle ulteriori somme residue di importo pari a euro 1.805.000,00, già allocate in Finpiemonte S.p.A. nel Fondo "Misure a favore delle Agenzie formative a norma di quanto previsto dall'art. 60 della L.R. n. 22/2009, come sostituito dall'art. 17 della L.R. n. 9/2015.

- al trasferimento delle suddette risorse sul nuovo conto corrente bancario attivato per la gestione del Bando di cui al presente affidamento.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza Coronavirus" e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in

premesse, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

#### **Art. 7 – Nucleo di valutazione**

1. Finpiemonte, per l'istruttoria delle richieste di ammissione si avvale di un Nucleo di valutazione composto da:

- almeno un rappresentante di Finpiemonte
- due rappresentanti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

2. Ai componenti del Nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 della Convenzione Quadro.

#### **Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione del 13.10.2021 (a mezzo pec con protocollo n. \_105232 del 14.10.2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro **211.606,76** (oltre IVA).

3. Il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà

effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte mediante predisposizione di determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo del corrispettivo dal Fondo “Misure a favore delle Agenzie Formative”, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all’attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente tenuto conto che la maggior parte delle risorse sono finanziate dai Fondi strutturali a norma degli artt. 27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata dalla D.G.R. n. 54 – 2609 del 18.12.20.

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

#### **Art. 9 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa,



della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 10 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi

30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta

definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13/07/2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 14 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 15 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi

del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

**Art. 16 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione Istruzione, formazione e lavoro

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

ALLEGATO 1

**Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.**

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione della misura "Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall'emergenza Coronavirus", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

**1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

#### **Banche dati**

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);
- Sistema di caricamento delle istanze, di inoltro e valutazione delle dichiarazioni di spesa tramite Piattaforma Gestione Finanziamenti domande (CSI Piemonte);

#### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali



*audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

## **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- f) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- g) vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- h) assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- i) se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- j) se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- k) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

## **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.